

PER TUA OPPORTUNA CONOSCENZA TI RIASSUMO ALCUNE NOTE ED ALCUNE NOVITA' UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 SEZIONE PER SEZIONE IN RELAZIONE AI CASI PIU' RICORRENTI CHE POSSONO PRESENTARE MAGGIORI POSSIBILITA' DI ERRORE:

Queste note non sostituiscono le Istruzioni Ministeriali alle quali il contribuente dovrà fare riferimento per l'approfondimento degli argomenti trattati e per la risoluzione degli altri casi qui non considerati.

SEZIONE CONTRIBUENTE

- Il Codice fiscale del contribuente e i Dati Anagrafici. Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2014". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. I dati della residenza vanno inseriti solo se la stessa è variata dal 01/01/2014 alla data di presentazione della dichiarazione.

NOVITÀ: - La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando: A) il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario; B) il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"; C) il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

NOVITÀ: - La casella "730 senza sostituto": Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio va indicata la lettera "A".

NOVITÀ: - E' stata eliminata la riga Stato Civile e non devono più essere indicati anche se sono variati rispetto a quelli dichiarati lo scorso anno.

NOVITÀ: - Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente: I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Modello 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Modello 730"). Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Modello 730: barrare la casella "Dichiarante" e barrare la casella: - 'Tutelato' -nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire; - 'Minore' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale; riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Modello 730 è necessario: barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore" e compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

- Il codice fiscale del coniuge va sempre indicato, anche se non è fiscalmente a carico. In tal caso non va compilata la casella "*Mesi a carico*" (il familiare è a carico se ha percepito nel 2014 un reddito lordo non superiore a 2.840,51);
- Nella casella "Mesi a carico" indicare il numero di mesi dell'anno per il quale il familiare è stato a carico e pertanto spetta la detrazione (reddito lordo 2014 non superiore a 2.840,51);
- Nella casella "Percentuale" indicare la percentuale di detrazione che spetta per ogni familiare per il quale è stato indicato il codice fiscale o la lettera "C" se per il primo figlio spetta la detrazione prevista per il coniuge a carico (quando l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio);

La detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% tra entrambi i genitori. Questi possono decidere di comune accordo di attribuire

l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Per i figli a carico di età inferiore ai 3 anni, nella casella "Minore di 3 anni" indicare il numero di mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a 3 anni nel 2014 (indicare 12 se nel 2014 non aveva compiuto 3 anni). Dal 1 gennaio 2014 le detrazioni d'imposta previste per i figli a carico sono state significativamente aumentate. Nota bene: - la colonna numero 8 viene barrata nel caso di detrazioni al 100% per l'affidamento dei figli. Vi sono inoltre tre nuove caselle per i casi riguardanti le famiglie con almeno 4 figli (casella da barrare), per chi ha figli a carico residenti all'estero e per chi ha figli a carico in affidamento preadottivo.

- Nella colonna 4 è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente; ma in questo caso è necessario compilare nella seconda casella dopo la colonna 8 riportando il numero dei figli per cui non è stato indicato il codice fiscale.

ATTENZIONE: Per i contribuenti che, nel segnalare i dati all'intermediario fiscale, utilizzano i modelli 730 prestampati, **COMPLETARE** per i familiari a carico nel 2014 i dati mancanti indicando mesi e % di detrazione nelle rispettive caselle, **CANCELLARE** i codici fiscali dei familiari non più a carico nel 2014, **AGGIUNGERE** i dati di eventuali nuovi familiari a carico rispetto a quelli dichiarati lo scorso anno.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA che effettuerà il conguaglio

Dallo scorso anno possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente/di pensione e di redditi assimilati e nel 2015 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello va presentato ad un CAF o a un professionista/intermediario abilitato e va barrata unicamente la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio". Le modalità sono riportate a pagina 7 ultimo comma delle istruzioni nel punto 8 e a pagina 8 primo comma ultimi due commi riguardante la "liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute".

NOVITÀ per chi non ha un sostituto d'imposta: Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito

internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale **Fisconline**) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia

QUADRO A: REDDITI DEI TERRENI

Per l'esposizione dei redditi dei terreni si dovrà necessariamente indicare nel quadro A il dettaglio dei terreni posseduti. Ogni terreno va indicato in un singolo rigo. I principali titoli da indicare nella colonna 2 sono: 1. Proprietario del terreno - 2. Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone - 3. Proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone.

ATTENZIONE: Il Reddito Dominicale ed Agrario devono essere esposti nelle colonne 1 e 3 per il valore rilevato dai dati catastali (rogito, visure, atti di successione). Le rivalutazioni rispettivamente del 80% e 70% verranno applicate dal soggetto che presta assistenza fiscale. Nei Righi da A1 a A8 del Quadro Terreni - colonna 9 (Esenzione IMU) e colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP) vanno barrate le relative caselle nel caso in cui il terreno risulti esente dall'IMU o nel caso di terreno agricolo posseduto da Coltivatore diretto o da Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai fini del calcolo I rpef sul reddito dominicale.

QUADRO B: REDDITI DEI FABBRICATI

Sezione 1 colonna 2 - I principali codici di utilizzo dei fabbricati da indicare sono i seguenti: 1. Abitazione principale - 2. Immobile tenuto a disposizione - 3. e 4. Immobile locato rispettivamente in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o patti in deroga) ed in presenza (equo canone) Nel caso di opzione di cedolare secca va barrata la colonna 11 - 5. Pertinenza abitazione principale con autonoma rendita (box, cantina) - 8 Immobile situati in comuni ad alta intensità concesso in locazione a canone concordato. - 9. Immobile che non rientra nei casi precedenti (senza elettricità, acqua e gas) - vedi I istruzioni pagina 22- 10. Immobile o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare - 11. e 12. Immobile in

parte utilizzato come abitazione principale ed in parte concesso a canone di locazione in regime di libero mercato o di patti in deroga (codice 11) o a canone concordato (codice 12). - 13. ELIMINATO (Immobile di proprietà condominiale vedi portineria, autorimesse collettive, etc) - 14. e 15. Immobile situato nella regione Abruzzo - 16. e 17. Reddito da fabbricati attribuiti da società semplice ai fini irpef locati o con esenzione Imu o attribuiti non ai fini dell'imponibile Irpef locati o senza esenzione Irpef. In questi casi non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.

NOVITÀ Sezione I Colonna 2 "Utilizzo" con codice 8 e 12: Nel caso di Immobili locati in con comuni con alta tensione abitativa individuati dal CIPE con opzione per la Cedolare Secca, la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di accordi definiti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini è ridotta dal 15 al 10 per cento.

Sezione I colonna 6 "Canone di locazione " con codice 1, 2, 3 e 4: Il canone di locazione percepito va indicato al 95% con codice canone 1, al 75% per Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano con codice canone 2, al 100% in caso opzione per il regime della cedolare secca con codice canone 3 e al 65% in caso di immobile di interesse storico o artistico con codice canone 4 e deve essere proporzionato ai giorni di possesso. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero. - Le rendite catastali vanno indicate per intero ed al netto della rivalutazione del 5% della maggiorazione di 1/3 per le unità immobiliari tenute a disposizione, che verrà applicata da chi presta assistenza fiscale. - L'abitazione principale deve comunque essere dichiarata.

NOVITÀ Sezione I colonna 10 è stata eliminata. Non va più comunicato l'importo dell'IMU dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B.

Sezione I colonna 12 "Casi particolari Imu": Con codice 1 gli Immobili diversi dall'abitazione principale o da pertinenza esenti da Imu è assoggettato a Irpef e alle addizionali, con codice 2 gli Immobili adibiti ad abitazione principale o a pertinenza per i quali è dovuta l'Imu (A/1, A/8 e A/9) e con codice 3 gli Immobili non adibiti ad abitazione principale assoggettati all'Imu concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.
PROMEMORIA: **Sezione I :- righe da B1 a B8 - colonne 1 - 2 - 5 - 6 - 11:** nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale

regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale) va riportata l'effettiva rendita catastale dell'immobile, nelle colonne 5 (codice canone) e 6 (canone di locazione) vanno compilate secondo le regole descritte nelle istruzioni. Va barrata la colonna 11 (cedolare secca) e va compilata la sezione II del quadro B. Nella colonna 2 "Utilizzo Canone di locazione" vanno indicati i nuovi codici di utilizzo sopra riportati e rilevabili nelle istruzioni.

NOVITÀ: Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Sezione II Righi da B11 a B14 colonna da 2 a 8: riportare i dati e gli estremi relativi ai contratti di locazione e comodato. Pertanto servono le copie dei relativi contratti e delle visure catastali.

NOVITÀ Sezione II colonna 9 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I indicare obbligatoriamente i redditi da lavoro dipendente e da pensione nonché quelli da collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli erogati

dal datore di lavoro, rilevabili dal Certificazione Unica 2015 redditi 2014 ai seguenti punti: punti 1 e 3 (Redditi) - punto 4 (Altri redditi assimilati coniuge) - punto 5 (Assegni periodici al coniuge) - punto 6 (Periodo di lavoro dipendente) - punto 7 (Periodo di pensione in giorni) - punto 11 (Ritenute) - punto 12 (Addizionale regionale) - punto 16 (Acconto addizionale comunale 2014) - punto 17 (Saldo addizionale comunale 2014) - punto 19 (Acconto addizionale comunale 2015).

ATTENZIONE: In caso di più rapporti di lavoro dipendente o assimilati nel corso dell'anno senza "conguaglio" si deve indicare:

Sezione I - un rigo (da C1 a C3) per ogni reddito e nel rigo C5 il totale dei giorni compresi nei vari periodi di lavoro;

Sezione II - indicare eventuali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fra i quali rientrano gli assegni periodici percepiti dal coniuge nei casi di divorzio o separazione, esclusi quelli per il mantenimento dei figli. In tal caso barrare casella 1 C6 - C7 - C8. I lavoratori dipendenti che nel corso del 2014 hanno avuto più rapporti di lavoro ed hanno chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi percepiti dai precedenti (c.d. "conguaglio") devono indicare i dati risultanti dal modello CU - Certificazione Unica rilasciato dall'ultimo sostituto d'imposta;

Sezioni III e IV - nei rigi da C9 a C13 il totale delle Ritenute e delle Addizionali, sommandole dai diversi CU.

NOVITÀ: - **rigo C4 Sezione I:** proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività per coloro che nel 2012 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro lordi; l'agevolazione consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite di 3.000 euro lordi e le somme sono riportate nel Certificazione Unica 2015 nei punti da 201 a 205. In pratica si dà comunque la possibilità ai lavoratori dipendenti che hanno percepito compensi per produttività fino a 3.000 euro di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi (per la compilazione vedere le Istruzioni Ministeriali) barrando le caselle 6 e 7; da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è **obbligatoria** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;

NOVITÀ: - rigo C14 Sezione V "Bonus Irpef" punti 119 e 120 del CU: a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 del CU.

NOVITÀ: rigo C15 Sezione VI "Altri Dati"

- **punto 1:** Contributo di solidarietà Colonna 1 (Reddito al netto del contributo "pensioni") .Riportare l'importo indicato nel punto 173 della Certificazione Unica 2015, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo "pensioni" già trattenuto;

- **punto 2** va riportato l'importo del contributo solidarietà per i lavoratori che hanno un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi che è indicato nel punto 171 della Certificazione Unica 2015;

NOVITÀ: è stata eliminata la detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

Nei righe D1 e D2 devono essere indicati gli utili e altri proventi equiparati percepiti nel 2014 riportati nell'apposita certificazione. Le tipologie di reddito indicate nei righe D3, D4 e D5 devono essere identificate dal corrispondente codice numerico da inserire nella casella "Tipo di Reddito colonna 1".
ATTENZIONE: Il reddito di lavoro autonomo occasionale va indicato nel rigo D5 con il codice "2".

NOVITÀ: Quadro D sezione I: Verificare questi redditi con la Tabella riportata nelle Istruzioni Ministeriali pubblicata a pagina 31.

QUADRO E - ONERI E SPESE

Gli importi degli oneri sostenuti vanno indicati per intero: la detrazione del 19% o del 26% verrà calcolata da chi presta assistenza fiscale: dal rigo E1 (Spese Sanitarie) al rigo E7 (Interessi passivi per Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale) vanno indicati gli importi lordi comprensivo delle eventuali franchigie relativo alle singole spese.

ATTENZIONE: Gli interessi su mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale sono detraibili fino a € 4.000,00. Tale importo si riferisce a ciascun cointestatario se il mutuo è stato contratto prima del 1/1/93, va invece suddiviso tra i cointestatari se contratto dopo il 1/1/93. Se il mutuo è cointestato e l'immobile no, solo il proprietario può detrarre gli interessi. In caso di mutuo cointestato fra i coniugi contratto dopo il 1/1/93, quello che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione anche per la quota di interessi del coniuge a carico. Quando il capitale di mutuo richiesto supera il valore dell'immobile indicato sul rogito, gli interessi di mutuo vanno proporzionati in base alla formula: costo dell'immobile X interessi pagati / capitale dato in mutuo.

Sezione I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19% o 26%: dal rigo E8 al rigo E12 "ALTRE SPESE" - Sezione V "Altri Dati": Da quest'anno l'importo delle ulteriori spese soggette a detrazione fiscale dovrà essere riportato nell'ultima colonna e dovrà essere riportato il "codice numerico che li identifica" (L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" da codice 8, a codice 35, a codice 99 a pagina 38 e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento" da codice 41 a codice 42 a pagina 39, presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E) corrispondente alla relativa spesa nella casella "codice spesa"

NOVITA' Detrazione 19%: 1) Rigo E8-12 Codice 36 - Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 530 euro, 2) Rigo E8-12 Codice 37 - Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La

detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. **L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della CU con il codice onere 37. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21. **3) Rigo E8-12 Codice 31** - Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici: la detrazione è estesa anche alle istituzioni della formazione artistica, musicale e coreutica e anche alle università, **4)Rigo E8-12 Codice 35** - Erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo Ammortamento dei titoli di stato, **5)Rigo E8-12 Codice 99** - Altre spese per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.

NOVITÀ - Detrazione 26%: **1)Rigo E8-12 Codice 36** - Erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, **2) Rigo E8-12 Codice 37** - Erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

- Altre spese detraibili vanno indicate nei righe E8, E9, E10, E11 e E12 specificando nell'apposita casella il relativo codice numerico che varia da 8 a 35 che li identifica come sopra riportato (Es.: 13 - Spese per Istruzione, 16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi, 17 - Spese per intermediazione immobiliare, 18 - Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede - 22 Società di mutuo soccorso - 29 Spese veterinarie - 32 Contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari fiscalmente a carico - 33 Spese per gli asili nido).

Sezione II - SPESE E ONERI PER LE QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO:

NOVITÀ' E21 - Contributi previdenziali ed assistenziali: Fra i contributi previdenziali ed assistenziali deducibili non si potrà più dedurre il CSSN versato per l'assicurazione Rc auto);

- Altri Oneri deducibili: **E22 - Assegno coniuge separato** (occorre codice fiscale dell'ex coniuge); **E23 Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari**: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per la parte a carico del datore di lavoro; **E24 - Contributi ed erogazioni a favori di istituzioni religiose**: la possibilità fino 1.032,91 euro; **E25 - Spese assistenza a portatori Handicap**;
- Alcuni oneri deducibili possono essere indicati nel rigo E26 specificando nell'apposita casella il relativo codice numerico che li identifica. Ecco alcuni esempi: 1 Contributi fondi integrativi sanitari - 2, 3 o 4 Erogazioni alle ONG, alle ONLUS o a Enti di ricerca e/o universitari - 5 Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2014 (vedi sopra Novità) - 6 Altri oneri diversi dai precedenti);
- Dal rigo E27 al rigo E31 vanno indicati i contributi e i premi deducibili versati alle forme pensionistiche complementari e individuali;

Sezione III A - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Detrazione del 36%, del 41%, del 50% o 65%) - Righi da E41 a E44: vanno indicate le spese per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio specificando l'anno in cui sono state sostenute e indicando nella casella corrispondente al "Numero rate 10" il numero della rata che si sta facendo valere . **Righi da E41 a E44:** la detrazione per recupero del patrimonio edilizio varia, a secondo dell'anno e del periodo o del tipo di intervento dal 41% nel 2006 (1 Gennaio 2006 - 30 Settembre 2006), 36% nel 2004, nel 2005, nel 2006(1 Ottobre 2006 - 31 Dicembre 2006), nel 2007, nel 2008, nel 2009 nel 2010, nel 2011 e nel 2012(1 Gennaio - 25 Giugno 2012), 50% nel 2012(26 Giugno 2012 - 31 Dicembre 2012), nel 2013 e nel 2014 per le spese di ristrutturazione edilizia che devono essere numerate in ordine di data nella colonna 10 i righi corrispondenti (solo per gli immobili ristrutturati dal 2011); è inoltre riconosciuta una detrazione del 65% nel periodo che va dal 4 Agosto 2013 al 31 Dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici adibiti a abitazione principale o ad attività produttive. **PROMEMORIA CODICI:** Indicare uno dei seguenti codici: **'1'** spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%); **'2'** spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%); **'3'** spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%). **'4'** spese sostenute dal 4

agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

Sezione III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione - righe da E51 a E53: Dal 14 maggio 2011 e' stato eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In sostituzione della comunicazione di inizio lavori, il contribuente dovrà indicare tutti i dati catastali identificabili degli immobili ristrutturati dopo tale data (permane comunque l'obbligo di pagare a mezzo bonifico bancario) eventualmente rilevabili da una visura catastale aggiornata e indicando il numero d'ordine progressivo dell'immobile rilevabile nella **colonna 10 della sezione III A**; Sezione III B - rigo E53: Se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario devono essere indicati oltre ai dati catastali identificativi, gli estremi della registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonna da 3 a 6). Se l'immobile non è ancora accatastato inserire la data ed il numero della domanda (da colonna 7 a 9);

Sezione III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (Detrazione del 50%) - rigo E57: E' prevista una nuova detrazione d'imposta del 50% per ulteriori spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2014 relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta entro un limite massimo di 10.000 euro e viene ripartita in dieci rate.

Sezione IV - Spese per interventi di risparmio energetico (Detrazione del 50% o 65%) - righe da E61 a E63 - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% per spese sostenute dal 1 Gennaio 2008 al 5 Giugno 2013 e del 65% dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2014) per Riqualficazione energetica, Interventi sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, Sostituzione di impianti di climatizzati.

QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE E ALTRI DATI

- Sezione I - Rigo F1: colonne 5 - 6 prima e seconda rata o eccedenza pagamento cedolare secca 2014; Indicare gli acconti Irpef nei punti 1 e 2 e l'acconto Addizionale Comunale nei punti 3 e 4 versati nel 2014 del Dichiarante con il Modello F24 o trattenuti dal datore di lavoro e rilevabili ai punti 31, 32, 33, 34 e 35 del CU 2015 e del coniuge trattenuti dal datore di lavoro e rilevabili ai punti 51, 52, 53, 54 e 55 del CU 2015.

NOVITA': In caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 234. In caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 95 (115 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 244.

ATTENZIONE: I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef ed alla propria addizionale comunale all'Irpef.

- Sezione II - Altre Trattenute subite;
- Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (colonna 4 RX MOD. UNICO 2014 o punto 61 della Certificazione Unica 2015);
- Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
- Sezione V - Misura degli acconti per l'anno 2015 e rateazione del saldo 2014: Barrare l'apposite caselle 1 3 o 5 se non si intendono pagare eventuali acconti Irpef e/o acconto dell'Addizionale Comunale e/o Cedolare Secca per l'anno 2014. Indicare il numero delle rate (da 2 a 5) nella colonna 7 se si vuole chiedere la rateizzazione del versamento del saldo Irpef, delle Addizionali Regionali e Comunali e degli eventuali acconti;
- Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale (in presenza di condizioni non desumibili dal Modello 730 2015);
- Sezione VII - Dati da indicare nel modello 730 integrativo 2015;

- Sezione VI Altri dati: - rigo F13: aggiunte colonne 1 e 2 per pignoramento presso terzi.

QUADRO G - Crediti d'Imposta

Sezione II - Credito d'Imposta reintegro Anticipazioni Fondi Pensione: - rigo G3: introduzione di un credito d'imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione (solo per l'ammontare eccedente il limite annuale di 5.164,57 euro);

Sezione VI - Credito d'imposta per mediazioni per controversie civili e commerciali - rigo G8: introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (massimo 500 Euro);

NOVITÀ - Sezione VII Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) rigo G9: Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento. Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

QUADRO I - IMU - Imposte da compensare

NOVITÀ: - rigo I1: da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730/2015 per pagare le imposte dovute nel 2014 mediante compensazione nel modello F24 (vedi Istruzioni Ministeriali e Istruzioni 730/2015 pagina 68).

NOVITÀ: Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero..

NOVITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

PROMEMORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730/2015 REDDITI 2014:

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dal 7 Luglio 2015 (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 7 Luglio), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate entro il settimo mese successivo al 7 luglio 2015.

Per rendere più comprensibile questa normativa, ti riportiamo un chiarimento inviato dall'Agenzia delle Entrate ad un contribuente nel Mese di aprile 2014:

"Gentile Contribuente, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del mod. 730/2014 (pag. 5), in base alle nuove disposizioni in merito ai crediti Irpef ai sensi della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il rimborso del credito superiore a 4.000 euro non avverrà più direttamente in busta paga ad opera del sostituto d'imposta solo qualora tale credito sia (anche solo in parte) costituito da eccedenze dell'anno precedente o da detrazioni per familiari a carico. In tali casi, dunque, i crediti verranno rimborsati direttamente dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli preventivi da espletarsi entro 6 mesi dalla trasmissione della dichiarazione. Qualora tali crediti derivino da altri fattori, invece, come le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, e risulti compilato il quadro dei familiari a carico ma senza la spettanza di detrazioni per i suddetti familiari, il rimborso avverrà come di consueto in busta paga da parte del datore di lavoro (senza alcuna verifica preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate)."

